

# **REGOLAMENTO**

*COMUNE DI SANDRIGO*

***REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA  
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI***

Deliberazione C.C. nr. 05 del 06/06/2008

Deliberazione C.C. nr. 39 del 30/09/2008

Deliberazione C.C. nr.02 del 17/03/2010

Deliberazione C.C nr.07 Del 25/01/2016





## Sommario

<b>CAPO I</b> .....	<b>5</b>
<b>NORME GENERALI</b> .....	<b>5</b>
ART.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	5
ART.2. DEFINIZIONI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.....	5
ART.3. TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI .....	6
ART.4. INSEGNA DI ESERCIZIO .....	7
ART.5. PREINSEGNA.....	8
ART.6. CARTELLO .....	8
ART.7. SORGENTE LUMINOSA .....	8
ART.8. IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO.....	8
ART.9. IMPIANTO DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA .....	9
ART.10. MANIFESTO.....	10
ART.11. STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO .....	10
ART.12. SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO.....	10
ART.13. AUTORIZZAZIONI .....	10
ART.14. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE .....	12
ART.15. DETERMINAZIONE VISIBILITÀ DEGLI IMPIANTI DALLE STRADE .....	13
ART.16. DIMENSIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI .....	13
ART.17. COLLOCAZIONE - UBICAZIONE - DISTANZE .....	14
ART.18. CARATTERISTICHE .....	16
ART.19. MEZZI PUBBLICITARI ABBINATI A SERVIZI.....	17
ART.20. MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO ED AREE DI PARCHEGGIO .....	17
ART.21. FARMACIE.....	17
<b>CAPO II</b> .....	<b>18</b>
<b>PUBBLICITÀ TEMPORANEA</b> .....	<b>18</b>
ART.22. DEFINIZIONE DI PUBBLICITÀ TEMPORANEA .....	18
ART.23. AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICITÀ TEMPORANEA.....	18
ART.24. LIMITI E DIVIETI RELATIVI ALLA PUBBLICITÀ TEMPORANEA .....	19



ART.25. DIVIETO DI VOLANTINAGGIO .....	19
CAPO III.....	20
PUBBLICITÀ FONICA .....	20
ART.26. PUBBLICITÀ FONICA.....	20
CAPO IV .....	21
NORME FINALI .....	21
ART.27. OBBLIGHI - VIGILANZA - SANZIONI .....	21
ART.28. NORME FINALI E TRANSITORIE .....	21
CAPO IV .....	22
TABELLE RIASSUNTIVE .....	22



# Capo I

## Norme Generali

### **Art.1. Oggetto del Regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la posa di impianti e mezzi pubblicitari, comunque denominati in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:
  - a. dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
  - b. dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
  - c. dall'art. 153 del DLgs 42/2004 e successive integrazioni e modificazioni;
  - d. dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna,
  - e. dalla deliberazione di Giunta Comunale nr. 66 di reg. gen. del 09 giugno 2008;
2. Per quanto concerne l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, come anche per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni e della eventuale Gestione in Concessione, si rinvia alle disposizioni dello specifico Regolamento comunale adottato ai sensi del D.L.vo 15.11.1993 n. 507.

5

### **Art.2. Definizioni degli impianti pubblicitari**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli impianti pubblicitari di seguito indicati, per i quali è richiesta l'autorizzazione alla installazione anche ai sensi della normativa urbanistico-edilizia, sono:
  - a. Insegna di esercizio;
  - b. Preinsegna;
  - c. Cartello;
  - d. Sorgente luminosa;
  - e. Striscione, locandina e standardo;
  - f. Segno orizzontale reclamistico;
  - g. Impianto pubblicitario di servizio;
  - h. Altro Impianto di Pubblicità e Propaganda;così come definiti dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, sostituito dall'art 37 del D.P.R. 16/09/96 n° 610.



2. Sorgenti luminose, cartelli, striscioni, locandine e stendardi, segni orizzontali reclamistici, impianti pubblicitari di servizio e impianti di pubblicità o propaganda saranno indicati nei prossimi articoli per brevità con il termine di “altri mezzi pubblicitari”.
3. Si definisce “impianto pubblicitario temporaneo” il manufatto delle diverse tipologie di impianti pubblicitari, finalizzato all’esposizione di messaggi correlati ad eventi di natura limitata, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo culturale, istituzionale o simili, della durata massima di 60 gg.;

### **Art.3. Tipologia dei mezzi pubblicitari**

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate in:
  - a. pubblicità ordinaria;
  - b. pubblicità effettuata con veicoli;
  - c. pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
  - d. pubblicità varia.
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne di esercizio, preinsegne e altri mezzi pubblicitari e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. E’ compresa nella “pubblicità ordinaria” la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all’esposizione di tali mezzi.
3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:
  - pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all’interno ed all’esterno di veicoli in genere di seguito definita “pubblicità ordinaria con veicoli”;
  - pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita “pubblicità con veicoli dell’impresa”.

Per l’effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell’impresa.
5. E’ compresa fra la “pubblicità con proiezioni”, la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. La pubblicità varia comprende:



- a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita “pubblicità con striscioni”;
- b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, di seguito definita “pubblicità da aeromobili”;
- c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita “pubblicità con palloni frenati”;
- d) la pubblicità mediante la sola consegna di manifestini o di altro materiale pubblicitario nelle mani del destinatario del messaggio pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari definite di seguito “pubblicità in forma ambulante”;
- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita “pubblicità fonica”.

#### **Art.4. Insegna di esercizio**

1. E' da considerarsi “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Per pertinenze accessorie, di cui al comma 1, si intendono gli spazi e le aree limitrofi alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. In caso di utilizzo delle pertinenze per l'esercizio di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario, ovvero di un supporto pubblicitario unico per più mezzi pubblicitari omogenei per forma, dimensioni e materiali se collocati ad una distanza dalla carreggiata superiore a 3 metri e distanziati fra loro di almeno 25 m.
4. Le insegne di esercizio si distinguono, secondo le caratteristiche del supporto, in:
  - a) insegna a bandiera orizzontale (in oggetto da una costruzione);
  - b) insegna a bandiera verticale (in oggetto da una costruzione);
  - c) insegna frontale;
  - d) insegna a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività produttive, del terziario o a funzioni direzionali;
  - e) terziario o a funzioni direzionali;
  - f) insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio);
  - g) le iscrizioni pittoriche che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate
  - h) direttamente su muro;
  - i) insegne a totem;
  - j) insegna a tenda.



### **Art.5. Pre-insegna**

1. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio non superiore a 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

### **Art.6. Cartello**

1. Si definisce "cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi ecc, non individuabile, secondo le definizioni di insegna di esercizio e/o preinsegna. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta.
2. Il cartello può essere collocato su struttura propria, oppure su supporto esistente.
3. Si definisce "cartello pubblicitario di realizzazioni edilizie" l'impianto temporaneo costituito da un pannello bidimensionale, monofacciale, avente una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad edificazioni, posto nell'area di pertinenza di un cantiere edile, finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari esclusivamente riferiti all'intervento edilizio in corso di esecuzione.
4. Si definisce "cartello indicatore dei lavori edili", il cartello riportante i dati del committente, del direttore dei lavori e dell'impresa costruttrice, posto nell'area di pertinenza di un cantiere edile, le cui dimensioni non devono essere inferiori a 1,00 x 0,70 mq. Può essere integrato al cartello pubblicitario della realizzazione edilizia in corso di esecuzione; in tal caso, la superficie non può superare gli 8 mq.

8

### **Art.7. Sorgente luminosa**

E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali, nel rispetto della legge regionale n. 22 del 27/06/1997 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art.8. Impianto pubblicitario di servizio**

E' definito "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto posto in essere dalla Pubblica Amministrazione o a seguito di convenzione con la stessa, avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili, nonché impianti fissi per l'esposizione temporanea di





striscioni sovrastradali) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

### **Art.9. Impianto di pubblicità e propaganda**

1. E' qualificato "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto o struttura fissa o mobile utilizzato per la pubblicità o per la propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le rispettive definizioni, come insegna di esercizio, preinsegna, cartello, manifesto, striscione, locandina, stendardo, bandiera, segno orizzontale reclamistico e impianto pubblicitario di servizio, che sia collocato su aree pubbliche o private, purché il messaggio pubblicitario sia percepibile da un luogo pubblico o aperto al pubblico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Sono "impianti di pubblicità o propaganda" a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a. "Bandiera": l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria. L'installazione di più bandiere afferenti un'unica attività, fino ad un massimo di 3 elementi distanziati non più di 2 ml uno dall'altro, è considerata come unico impianto ai fini del presente Regolamento.
  - b. "impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile", cioè il manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività e caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o indiretta;
  - c. "impianto di targhe coordinate", ossia il manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, collocato sulle pertinenze anche non esclusive delle attività reclamizzate.
  - d. "vetrofanìa", cioè la riproduzione, sulle superfici vetrate degli edifici, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;
  - e. "telo per ponteggi di cantiere", il manufatto mobile posto in aderenza alla copertura dei ponteggi di cantiere, riportante messaggi pubblicitari;
  - f. "su veicoli" (es. carrelli appendice) e gli "autoveicoli per uso speciale" (c.d. "posterbus", vale a dire le auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie di cui all'art. 203, comma 2 lettera q del D.P.R. 495/92);
  - g. "impianti di pubblicità o propaganda a totem" consistenti in manufatti a due o più facce, con una struttura indipendente vincolata al terreno e con una superficie espositiva il cui margine inferiore è appoggiato al suolo;



### **Art.10. Manifesto**

Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su appositi supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

### **Art.11. Striscione, locandina, stendardo**

1. Si considera "striscione, locandina, stendardo e l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
2. L'apposizione di tali mezzi pubblicitari è disciplinata ai sensi dell'art. 51 comma 10 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ad eccezione delle distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari e dalle intersezioni che non potrà essere inferiore a 5 mt misurati per ogni direzione di marcia da cui risulta visibile l'impianto.

### **Art.12. Segno orizzontale reclamistico**

1. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. L'apposizione di tale forma pubblicitaria è disciplinata ai sensi dell'art. 51 comma 9 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

10

### **Art.13. Autorizzazioni**

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne di esercizio, preinsegne e degli altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda telematica allo sportello unico attività produttive (SAUP) che svolge il relativo procedimento nelle modalità e nei termini stabiliti dal DPR 160/2010. L'istanza dovrà contenere la seguente documentazione:
  - una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;



- un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
- una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
- il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
- atto di assenso da parte del proprietario del terreno o fabbricato sul quale s'intende posizionare il mezzo pubblicitario;
- per le targhe professionali di medici, psicologi, veterinari, ecc, necessita autorizzazione deontologica (Legge 172/1992);
- (solamente per impianti illuminati da una qualsiasi sorgente luminosa) dichiarazione di conformità ai requisiti delle LR 17/2009 rilasciata dall'impresa installatrice in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso;

Per l'installazione di più impianti pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

3. Trascorsi almeno tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione e ferma restando la durata della stessa, qualora il richiedente intenda variare il messaggio pubblicitario deve presentare formale istanza allegando il nuovo bozzetto pubblicitario ed i versamenti dovuti. Il Comune è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi 15 giorni decorsi i quali s'intende rilasciata.

4. omissis;

5. omissis;

6. omissis;

7. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi;

8. Per le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie di seguito elencate non è necessaria l'autorizzazione di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle effettuate sugli edifici tutelati come beni culturali:

- Pubblicità realizzata con le targhe fino alla dimensione di cm. 50 x 50 e poste all'ingresso della sede dell'attività, nonché indicazioni grafiche applicate alle vetrine al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone, o motivi ornamentali;
- Pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi nonché
- Mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, per ciascuna vetrina o ingresso, la superficie di 1 (uno) metro quadrato. Detta superficie deve essere riferita alla minima figura piana geometrica in cui sono ricompresi i mezzi pubblicitari;



- Avvisi al pubblico, esposti nelle vetrine, sulle porte di ingresso dei locali o sulle tende parasole degli stessi relativi all'attività svolta che non superino, per ciascuna vetrina o ingresso o tenda parasole, la superficie di, 1 (uno) metro quadrato. Detta superficie deve essere riferita alla minima figura piana geometrica in cui sono ricompresi i mezzi pubblicitari;
  - Avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili su cui sono affissi di superficie non superiore alla dimensione di 1 (uno) metro quadrato;
  - La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o negli appositi spazi dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - La pubblicità, escluse le insegne di esercizio, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita dei giornali e delle pubblicazioni suddette;
  - Cartelli indicanti i prezzi dei prodotti venduti, l'indicazione degli orari di apertura e tutte le informazioni al pubblico imposte dalle normative vigenti purché non contengano alcun messaggio pubblicitario;
  - Cartelli, menù, listini - previsti dagli artt. 25 e 30 della Legge regionale n. 29/2007 – esposti in vetrina o a parete all'esterno dei locali, purché nelle pertinenze dei locali stessi, di superficie complessiva inferiore al mezzo metro quadrato a condizione che contengano alcun messaggio pubblicitario ad esclusione del logo e/o la denominazione sociale;
  - Pubblicità dei monopoli dello Stato “VALORI BOLLATI, SALI E TABACCHI ecc...”, enti, società e associazioni di interesse pubblico;
  - Pubblicità installata su “impianto pubblicitario di servizio” come definito all'art. 8 fino a 6,00 mq;
9. L'autorizzazione ha validità per tre anni, ai sensi dell'art. 53 - 6 comma - del Regolamento Esecuzione del Codice della Strada, ed è rinnovabile a richiesta, salvo rinuncia dell'interessato o revoca ai sensi dell'art. 27 del Codice della Strada. In prossimità della scadenza l'interessato può chiedere il rinnovo dell'autorizzazione ovvero disinstallare il mezzo pubblicitario alla scadenza di validità dell'Autorizzazione. In caso di richiesta di rinnovo dovranno essere allegati all'istanza la dichiarazione di conferma delle caratteristiche dell'impianto documentate e dichiarate al momento della prima autorizzazione.

10. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'avvenuto versamento dei relativi diritti di segreteria.

#### **Art. 14. Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
  - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;



- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni impianto pubblicitario autorizzato, ad eccezione di insegne di esercizio, targhe e vetrofanie, deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
  3. Il titolare dell'autorizzazione per la pubblicità di manifestazioni o spettacoli ha l'obbligo di provvedere alla rimozione della stessa entro i tre giorni successivi alla conclusione della manifestazione per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
  4. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato ad installare gli impianti pubblicitari entro il termine di 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo. . L'autorizzazione decade in caso di mancata installazione entro il termine indicato. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza.

#### **Art. 15. Determinazione visibilità degli impianti dalle strade**

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, un impianto di pubblicità si definisce collocato "sulla strada", quando la installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale e delle fasce di rispetto della stessa.
2. Si definisce in "vista della strada" quando, pur essendo collocato fuori dalle zone precedentemente indicate, l'impianto pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alla distanza di leggibilità per gli alfabeti normali di cui alla tabella II 16, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada; tale determinazione è effettuata in riferimento al carattere alfanumerico, simbolo o immagine, di maggior dimensioni contenuto nel messaggio pubblicitario.
3. Il criterio di visibilità di cui al comma precedente si applica invece in riferimento alla dimensione dell'impianto stesso, nei seguenti casi:
  - i. impianti la cui particolare forma costituisca di per se messaggio pubblicitario;
  - ii. impianti luminosi;
  - iii. cartelli o altri impianti in cui l'estensione dell'immagine risulti prevalente e caratterizzante l'intero messaggio pubblicitario.

13

#### **Art. 16. Dimensioni dei mezzi pubblicitari**

1. Le insegne di esercizio, le preinsegne e gli altri mezzi pubblicitari, come definiti dal Codice della strada e dal presente Piano, se installati fuori dai centri abitati, devono rispettare i limiti dimensionali stabiliti dall'art. 48 del D.P.R. 495/1992.



2. Le insegne di esercizio, le preinsegne e gli altri mezzi pubblicitari collocati nel centro abitato devono rispettare le dimensioni massime stabilite nel presente Regolamento. (tabella 2-3)

### **Art.17. Collocazione - Ubicazione - Distanze**

1. All'interno del Centro Abitato l'installazione di "cartelli" di cui all'art. 6 comma 1, di "impianti di pubblicità e propaganda a messaggio variabile" di cui all'art. 9) comma 2) lettera b) ed "impianti di pubblicità e propaganda a totem" di cui all'art. 9) comma 2) lettera g), devono rispettare le seguenti distanze minime:

- a. mt. 50 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- b. mt. 30 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- c. mt. 30 prima dei segnali di indicazioni;
- d. mt. 30 dopo i segnali di indicazioni;
- e. mt. 50 prima delle intersezioni (incroci);
- f. mt. 30 dopo le intersezioni (incroci);
- g. mt. 50 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- h. mt. 50 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette o dossi).
- i. mt. 100 dagli altri impianti pubblicitari nel senso di marcia dei veicoli per cui risulta visibile l'impianto (lato dx e sx) ad esclusioni dagli "impianti pubblicitari di servizio" che espongono messaggi pubblicitari inferiori a 6 mq.;
- j. mt. 50 prima delle intersezioni regolate da semaforo (incroci);
- k. mt. 50 dopo le intersezione regolate da semaforo (incroci);

1bis. All'interno del centro abitato, il posizionamento di impianti diversi da quelli al comma precedente, è consentito, in deroga al 4 comma dell'art. 51 del Reg. Es. del Codice della Strada, purché:

- a. collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, secondo le disposizioni di cui all'art. 51 del Reg. Es. del Codice della Strada, nonché a distanza non inferiore a mt. 1,50 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede, o della pista ciclo-pedonale;
- b. collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli nonché a distanza non inferiore a mt. 1.50 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede, o della pista ciclo-pedonale;
- c. vengano osservate le seguenti distanze minime:
  - i. mt. 15 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
  - ii. mt. 10 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;



- iii. mt. 10 prima dei segnali di indicazioni;
  - iv. mt. 10 dopo i segnali di indicazioni;
  - v. mt. 15 prima delle intersezioni (incroci);
  - vi. mt. 10 dopo le intersezioni (incroci);
  - vii. mt. 15 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
  - viii. mt. 10 dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi stradali o ferroviari;
  - ix. mt. 20 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette o dossi);
  - x. mt. 15 dagli impianti semaforici;
  - xi. mt. 6 dagli altri impianti pubblicitari nel senso di marcia dei veicoli per cui risulta visibile l'impianto (lato dx e sx) con esclusione degli impianti pubblicitari di servizio che espongano messaggi pubblicitari inferiori a 6 mq;
  - xii. mt. 30 prima delle intersezioni regolate da semaforo (incroci);
  - xiii. mt. 25 dopo le intersezione regolate da semaforo (incroci);
2. Le distanze di cui sopra non si applicano agli impianti installati parallelamente ed in aderenza ai fabbricati nonché agli "impianti pubblicitari di servizio" che espongano messaggi pubblicitari inferiori a 6 mq.
  3. Le distanze di cui sopra non si applicano altresì agli impianti installati ad una distanza dal margine della carreggiata misurata perpendicolarmente all'asse della carreggiata superiore a 10,00 mt.
  4. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Codice della Strada, nell'interno dei centri abitati, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, possono essere concesse deroghe alle presenti norme sempreché siano garantite:
    - a. le esigenze di sicurezza della circolazione;
    - b. l'impianto sia finalizzato all'accorpamento di più messaggi pubblicitari, anche di attività diverse, compresi gli impianti di pubblicità e propaganda a messaggio variabile;
- in tale caso le deroghe possono essere concesse previo nulla osta vincolante dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale, per le rispettive competenze.
- 5.bis Non è consentita la collocazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso (es. "spazio libero", "Per questa pubblicità tel....." ecc.);
  5. ter All'interno del Centro Storico, se la sede dell'attività è ubicata ai piani superiori dell'edificio, è consentito installare insegna di esercizio sotto forma di targa posta accanto all'ingresso dell'edificio e vetrofanie all'interno dei fori finestra. Altre forme saranno valutate singolarmente dalla Settore "Urbanistica ed Edilizia Privata" previo acquisizione del parere da parte della Commissione Ambientale



5. quater. Su tutto il territorio comunale è vietata l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario ricadente su proprietà comunale ad eccezione di insegne di esercizio e preinsegne.
6. Al di fuori del centro abitato, il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari è consentito nel rispetto dell'art. 51 del DPR 16/12/1995 nr. 495 "Reg. di Es. e di Att. del Nuovo Codice della Strada" e s.m.e.i..

### **Art.18. Caratteristiche**

1. Gli impianti pubblicitari debbono essere realizzati secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, modificati dagli articoli 39 e 40 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e per forma, colori e disegno non debbono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, né costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone.
2. Sono vietati gli impianti pubblicitari rifrangenti o luminosi che abbiano intensità luminosa superiore a 150 candele per mq. o che comunque possano produrre abbagliamento e non sono consentite sagome irregolari o aventi forma di disco e triangolo.
3. Per gli impianti luminosi è vietata l'intermittenza o l'alternanza di luci o colori e sono vietati messaggi pubblicitari che abbiano un contenuto, significato o fine in contrasto con norme di legge o di regolamento.
- 3.bis L'illuminazione degli impianti pubblicitari, sia dotati di illuminazione propria che non dotati di illuminazione propria, dovranno essere conformi a quanto previsto dalla legge regionale 07 agosto 2009, nr. 17 in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso;
4. Su ogni impianto pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada deve essere apposta una targhetta di identificazione, così come disposto dall'art. 55 del Regolamento di esecuzione, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
  - a. amministrazione rilasciante;
  - b. soggetto titolare;
  - c. numero dell'autorizzazione;
  - d. progressiva chilometrica del punto di installazione;
  - e. data di scadenza.
5. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.





6. Per gli impianti pubblicitari ricadenti all'interno dei centri storici, o in ambiti tutelati dal punto di vista ambientale, paesaggistico, artistico, dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate dal piano regolatore comunale, nonché l'eventuale specifica normativa di riferimento.

### **Art.19. Mezzi pubblicitari abbinati a servizi**

Nel caso di insegne o mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada "impianti pubblicitari di servizio" (es.: orologi, contenitori rifiuti, panchine, transenne, paline e pensiline di fermata autobus ecc.) con superficie inferiore a mq. 6 non si applicano le distanze previste dall'art 17 del presente Regolamento.

### **Art.20. Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio**

Le disposizioni di cui all'art.52 del Reg. d'es. del Codice della Strada si applicano anche agli impianti pubblicitari collocati nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio situate nei centri abitati.

### **Art.21. Farmacie**

1. Per effetto dell'art. 8, comma 2, della LR n. 64/94, in deroga alle norme del presente Regolamento, sulle pareti o nel pertinenze di esercizio delle Farmacie, è consentita l'installazione del solo manufatto "croce" nella via in cui ha sede l'attività. Qualora l'attività si trovi ubicata ad angolo di due vie, è consentita l'installazione di una "croce" su ciascuna delle due vie.
2. E' altresì derogabile il rispetto delle distanze minime previste dall'art. 17 del presente Regolamento.
3. Nell'ambito del Centro Storico, l'insegna deve essere a forma di croce, di colore verde e senza alcun elemento aggiuntivo riportante messaggi vari, ad esempio, l'orologio o il termometro.



## Capo II

### Publicità temporanea

#### **Art.22. Definizione di pubblicità temporanea**

1. E' definita "Pubblicità Temporanea" la pubblicità effettuata con i mezzi pubblicitari, come definiti dall'art. 47 commi 5 e 6 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni - Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, di seguito indicati:
  - a. Striscione;
  - b. Locandina;
  - c. Stendardo o Bandiera;
  - d. Segno orizzontale Reclamistico.
2. La apposizione di segni orizzontali reclamistici, di cui alla precedente lettera d), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 9, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada
3. La installazione dei mezzi pubblicitari di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 10, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ad eccezione della distanza dagli altri impianti pubblicitari e dalle intersezioni che dovrà essere di mt. 8 per ogni direzione di marcia.

18

#### **Art.23. Autorizzazione per pubblicità temporanea**

1. Nel caso di pubblicità temporanea costituita da: segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine, stendardi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 comma 2 del suddetto regolamento;
2. La richiesta dell'interessato, da presentarsi almeno 30 (trenta) giorni prima del previsto posizionamento, deve essere corredata da:
  - a. planimetria con indicazione del sito;
  - b. relazione con breve descrizione dei materiali, colori, forme, ecc...;
  - c. bozzetto con dimensioni;
  - d. autodichiarazione per la stabilità, ove necessaria, per il tipo di mezzo pubblicitario utilizzato.
3. L'ufficio preposto provvederà all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione, secondo le direttive vigenti della Amministrazione Comunale e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
4. Al titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo è fatto obbligo di provvedere alla rimozione del materiale e dei segnali entro le 24 ore successive alla scadenza del periodo autorizzativo ai sensi del 2 comma dell'art. 54 del Reg. Es. del Codice della Strada.



## **Art.24. Limiti e divieti relativi alla pubblicità temporanea**

1. Ai sensi del comma 2, dell'art.3, del D.L.vo 507/93, sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:
  - a. la pubblicità effettuata mediante striscioni è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale;
  - b. gli striscioni potranno essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti: è vietato in ogni caso l'ancoraggio degli striscioni a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano e stradale, altri impianti di pubblicità, monumenti ecc..
2. L'autorizzazione per la pubblicità temporanea può essere rilasciata per una durata massima di 90 (novanta) giorni e il numero massimo di mezzi pubblicitari autorizzabile è fissato in 20.

## **Art.25. Divieto di volantinaggio**

1. In tutti i luoghi pubblici o assimilabili è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale effettuata mediante il lancio di volantini e di oggettistica varia da automezzi in movimento e da aeromobili.
2. Sono vietati la distribuzione a mano sulle aree riservate alla circolazione dei veicoli ed il collocamento del materiale suddetto sui veicoli in sosta;
3. E' consentita la sola distribuzione a mano di volantini pubblicitari "ad personam" (fatta esclusione per l'area mercato e davanti alle scuole in occasione dell'entrata/uscita degli studenti), previa comunicazione al comando di Polizia Locale.
4. E' consentita la distribuzione di materiale pubblicitario all'interno delle cassette delle lettere solo previa comunicazione al comando di Polizia Locale.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da irrogarsi al soggetto incaricato della distribuzione (persona fisica o giuridica), nonché al committente del messaggio pubblicitario



## Capo III

### Publicità fonica

#### **Art.26. *Publicità fonica***

Ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada si stabilisce quanto segue:

1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 16,30 alle ore 19,30.
2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nei seguenti orari dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dal sindaco del comune.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1991 e ss.mm.ii.



## Capo IV

### Norme finali

#### **Art.27. Obblighi - Vigilanza - Sanzioni**

1. Il titolare dell'autorizzazione, oltre agli obblighi previsti dall'art. 54 del Reg. Es. del Codice della Strada, è tenuto a richiedere l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione o a comunicare l'eventuale rinuncia allo stesso prima del 60 giorno antecedente la scadenza.
2. La vigilanza sulla materia disciplinata dal presente Regolamento al personale della Polizia Locale ed a quello degli uffici tecnici comunali (edilizia privata e LL.PP. - Viabilità), fatte salve le competenze di altri organi ed enti interessati.
3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento di esecuzione, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie dall'art. 23, commi 11 e seguenti del Codice della Strada.
4. In caso di mancato rispetto della diffida alla rimozione di cui all'art. 23 comma 13 del C.d.S., il Comune provvederà a sue spese alla rimozione e alla custodia dell'impianto, addebitando all'interessato, al proprietario o in caso di irreperibilità al proprietario del fondo, la somma di Euro 150,00 per le spese di rimozione ed Euro 2,50 al giorno per la custodia dell'impianto rimosso.

#### **Art.28. Norme finali e transitorie**

21

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto Comunale.



## Capo IV

### TABELLE RIASSUNTIVE








Tabella 1	Definizione		
<p><b>Insegna di esercizio</b></p>	<p>E' da considerarsi "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenza accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.</p>		
	A bandiera orizzontale	A bandiera verticale	Frontale
			
	A tetto	Pensilina	Insegna su palina
			
	A muro	A totem	A tenda
			



Tabella 1	Definizione
<p><b>Preinsegna</b></p>	<p>Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio non superiore a 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.</p> 
<p><b>Cartello</b></p>	<p>Si definisce "cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta.</p> 
<p><b>Sorgente luminosa</b></p>	<p>E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali, nel rispetto della legge regionale 07 agosto 2009, nr. 17 e successive modifiche e integrazioni.</p>
<p><b>Impianto pubblicitario di servizio</b></p>	<p>E' definito "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.</p>
<p><b>Impianto di pubblicità e propaganda</b></p>	<p>E' qualificato "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto o struttura fissa o mobile utilizzato per la pubblicità o per la propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le rispettive definizioni, come insegna di esercizio, preinsegna, cartello, manifesto, striscione, locandina, stendardo, bandiera, segno orizzontale reclamistico e impianto pubblicitario di servizio, che sia collocato su aree pubbliche o private, purchè il messaggio pubblicitario sia percepibile da un luogo pubblico o aperto al pubblico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.</p>


Tabella 1	Definizione	
	<i>Bandiera</i>	<p>Elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria. L'installazione di più bandiere afferenti un'unica attività, fino ad un massimo di 3 elementi distanziati non più di 2 ml uno dall'altro, è considerata come unico impianto ai fini del presente Regolamento.</p> 
	<i>Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile</i>	Manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività e caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o indiretta;
	<i>Impianto o targhe coordinate</i>	Manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali
	<i>Vetrofania</i>	Riproduzione, su superfici vetrate, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici
	<i>Telo ponteggi di cantiere</i>	Manufatto mobile posto in aderenza alla copertura dei ponteggi di cantiere, riportante messaggi pubblicitari;
	<i>Su veicoli</i>	(es. carrelli appendice) e gli "autoveicoli per uso speciale" (c.d. "posterbus", vale a dire le auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie di cui all'art. 203, comma 2 lettera q del D.P.R. 495/92)
Manifesto	Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su appositi supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta	





Tabella 1	Definizione
<b>Striscione, locandina, stendardo</b>	<p>Si considera "striscione, locandina, stendardo e bandiera" l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.</p> <p>Oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.</p>
<b>Segno orizzontale reclamistico</b>	<p>E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici</p>
<b>Impianto pubblicitario temporaneo</b>	<p>E' definita "Pubblicità Temporanea" la pubblicità effettuata con gli impianti pubblicitari, come definiti dall'art. 47 commi 5 e 6 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni - Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, di seguito indicati:</p> <p>a) Striscione;</p> <p>b) Locandina;</p> <p>c) Stendardo o Bandiera;</p> <p>d) Segno orizzontale Reclamistico;</p>

Tabella 2	Dimensioni delle insegne <sup>Nota 1)</sup>	
	Centro abitato	Fuori centro abitato
Insegna d'esercizio	Centro abitato	Fuori centro abitato
Bandiera	4 mq	*
Frontale o Pittoriche	10 mq con limite 10% Spf (1)	*
Tetto o pensilina	10 mq con limite 10% Spf (1)	*
Palina	4 mq	*
Impianti di insegne	6 mq	*
Totem	Larghezza base non sup. a mt. 2 altezza dal suolo margine sup.; non sup. a mt. 4. Sup. max per faccia mq 2	*
Insegna a tenda	mt 4,00	
Preinsegna	Min mt 1 x mt 0,20 Max mt 1,5 x mt 0,30 (3)	
(1)	Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10 % della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq	
(1)	Superficie massima di ogni insegna di esercizio, nel rispetto del limite percentuale massima della superficie utilizzabile per la collocazione dei mezzi pubblicitari Smp rispetto alla superficie del prospetto del fabbricato Spf pari a: Smp = 10% Spf	



(2)	Superficie massima dell'insegna/e di esercizio (Smp) da collocare su prospetto in funzione della superficie del medesimo pari a: $Smp = 10 \% Spf$
(3)	Sono ammesse massimo 6 insegne per palina.

Nota:

(1) Le dimensioni delle insegne di esercizio da installare nei Centri Storici saranno verificate e definite di volta in volta dalla Commissione Ambientale in rapporto al contesto insediativo;

Tabella 3	Dimensioni degli altri mezzi pubblicitari	
Mezzi pubblicitari	Centro abitato	Fuori centro abitato
a) Cartello	4 mq	*
b) Manifesto	Dimensioni UNI mq 0,70 x 1,00	*
c) Targhe di esercizio	cm 40 x 25	*
d) Impianti messaggio variabile	mq. 9,00	*
e) Striscione	cm (LS*100) L.S. =Larghezza strada	*
f) Stendardo/Bandiera	Mq. 10,00	*
g) Vetrofania	Mq. 4,00	*
h)Tenda	Mq. 4,00	*
i) Totem	Base non superiore a 1 mt. Altezza non superiore a 3,5 mt	*
l) Cartello pubblicitario di realizzazione edilizie	Non sup. a mq. 6,00 (mq. 8,00 se integrato con indicaz. Lavori edili)	*
m) Cartello indicatore di lavori edili	Non inferiore a 0,70 x 1,00 mt. Non superiore a mq. 6,00	*
n) Segno orizzontale reclamistico	Non superiore a mq 5	
o) Pubblicità luminosa	Non superiore a cm 100 x 150	